

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Campodarsego, 20 marzo 2024

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 4/2024

OGGETTO: *Aggiornamento fiscale*

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

Il D.Lgs. 13/2024, attuativo della legge delega fiscale (legge n. 111/2023) in materia di accertamento tributario, introduce il **concordato preventivo biennale** che consente al contribuente di accettare la proposta formulata dall'Amministrazione finanziaria, concordando, in via preventiva e per due anni, rinnovabili, il reddito imponibile/valore della produzione da assoggettare all'imposizione diretta (Irpef o Ires) e all'Irap. A fronte della garanzia di versare le imposte sul "reddito minimo" pari a quello concordato, il legislatore esonera da imposte l'eventuale eccedenza di reddito effettivo.

Il **primo biennio interessato dalla proposta è il 2024-2025**, ma è già previsto il rinnovo della proposta per il biennio successivo in presenza dei relativi requisiti.

Per il periodo d'imposta **2024 entro il 15 giugno** l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi per l'acquisizione dei dati necessari per la formulazione della proposta di concordato. Con apposito provvedimento direttoriale saranno individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.

N.B. L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma **anche ai contribuenti forfettari**. Si evidenzia che per tali ultimi soggetti, in via sperimentale, l'applicazione del concordato è limitata al 2024.

La procedura di funzionamento e gli **effetti** del Concordato preventivo possono essere **così sintetizzati**:

1° step: l'AdE (entro il 15 giugno per il 2024) mette a disposizione dei contribuenti appositi software per mezzo dei quali essi comunicano i dati necessari affinché l'AdE elabori la proposta;

2° step: l'AdE formula la proposta di CPB, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva;

3° step: il contribuente, qualora volesse aderire, trasmette all'AdE la sua accettazione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte, che per il primo anno di applicazione è prorogato al termine per la presentazione della dichiarazione (15 ottobre 2024).

Gli effetti che si producono con l'accettazione della proposta sono, invece, i seguenti:

1° effetto: il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d'imposta oggetto di concordato, fatto salvo il verificarsi di casi eccezionali;

2° effetto: il reddito e il valore della produzione effettivamente conseguiti, quindi sia in misura superiore sia inferiore rispetto agli importi concordati, non sono fiscalmente rilevanti;

3° effetto: l'adesione non produce effetti ai fini Iva che quindi continua ad applicarsi secondo le modalità ordinarie;

4° effetto: il contribuente resta vincolato a tutti gli ordinari adempimenti previsti per le imposte sui redditi, per l'Irap e per l'Iva;

5° effetto: gli accertamenti di cui all'[articolo 39 del Dpr n. 600/1973](#) non possono essere effettuati, fatto salvo il caso in cui, in esito all'attività istruttoria che è sempre consentita, l'AdE riscontrasse una delle cause di decadenza dal CPB;

6° effetto: i soggetti Isa godono dell'estensione dei benefici riconosciuti, ordinariamente, soli ai contribuenti più affidabili (comma [11 dell'articolo 9-bis, Dl n. 50/2017](#)).

N.B. Lo Studio, in sede di appuntamento della dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, valuterà per tutti Clienti la sussistenza dei requisiti e la convenienza di adesione della proposta di concordato preventivo dell'Agenzia delle Entrate.

Risultano pertanto fondamentali le informazioni che il Cliente ci fornirà in merito alle prospettive reddituali del biennio 2024-2025, con particolare riguardo a quest'ultima annualità.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

FATTURA ELETTRONICA – LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2024

Con la pubblicazione nell'Area tematica "Fatture e corrispettivi" del proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove Specifiche tecniche (ver. 1.8) della fatturazione elettronica, utilizzabili a decorrere dal prossimo 1.2.2024.

Fatture produttori agricoli in regime IVA speciale

Per le fatture emesse da un produttore agricolo che adotta il regime IVA speciale di cui all'art. 34, DPR n. 633/72, al fine di consentire la predisposizione "automatica" della liquidazione IVA periodica, è possibile (facoltà) indicare nel campo "TipoDato" uno dei seguenti codici:

- "ALI-COMP", per le cessioni di prodotti agricoli / ittici compresi nella Tabella A, Parte I, DPR n. 633/72, per le quali trovano applicazione le percentuali di compensazione.
In presenza di tale codice è richiesta anche la compilazione del campo "RiferimentoNumero" con l'indicazione della percentuale di compensazione applicabile;
- "NO-COMP", per le cessioni di prodotti agricoli / ittici non compresi nella Tabella A, Parte I, DPR n. 633/72;
- "OCC34BIS", per le operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'art. 34-bis, DPR n. 633/72, ossia le attività agricole connesse effettuate dal produttore agricolo.

Fatture non imponibili IVA ad esportatori abituali

In applicazione delle misure finalizzate alla ricerca dei "falsi esportatori" introdotte dall'art. 1, commi da 1079 a 1083, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) e delle disposizioni attuative emanate dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 28.10.2021, nella fattura relativa ad operazioni non imponibili IVA in quanto effettuate nei confronti di un esportatore abituale che ha rilasciato la dichiarazione d'intento ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, oltre ai consueti dati:

- nel campo "TipoDato" **va indicato "INTENTO"**;
- nel campo "RiferimentoData" **va riportata la data della ricevuta telematica** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate riportante il numero di protocollo della dichiarazione d'intento;
- nel campo "RiferimentoTesto" va riportato:
 - il **numero di protocollo** di ricezione della dichiarazione d'intento;
 - il **progressivo** della dichiarazione d'intento.

I due dati vanno indicati nel predetto campo separati dal segno "-" oppure "/".

Novità: le Specifiche tecniche prevedono ora che, **se la dichiarazione d'intento indicata in fattura risulta invalidata**, il file fattura viene **scartato con codice errore "00477"**.

Tipo documento TD28

Con riferimento alle fatture cartacee con addebito dell'IVA emesse da un cedente / prestatore sammarinese ad un acquirente / committente italiano, per le quali l'acquirente / committente italiano predispone e invia a SdI un Tipo Documento TD28 (introdotto dall'1.10.2022 dalle Specifiche tecniche ver. 1.7.1 - Informativa SEAC 31.8.2022, n. 267) per assolvere l'esterometro, le Specifiche tecniche precisano ora che:

- nel campo "Numero" è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio, il protocollo del registro acquisti);
- nel campo "DatiFattureCollegate" va indicato il numero e la data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.

Le nuove Specifiche tecniche prevedono inoltre che il Tipo Documento TD28 può essere utilizzato per assolvere l'esterometro anche nel caso previsto dell'art. 6, comma 9-bis.1, D.Lgs. n. 471/97, ossia nel caso in cui l'acquirente / committente italiano, anziché ricevere una fattura senza IVA in applicazione del reverse charge, riceva una fattura con addebito dell'imposta da parte di un fornitore estero, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la propria partita IVA italiana. In tal caso, ai fini della compilazione, è specificato che: O nei campi riservati al cedente / prestatore vanno indicati i dati relativi all'operatore estero (non quelli della posizione IVA italiana erroneamente riportati nella fattura); O nel campo "DatiFattureCollegate" va indicato il numero e la data della fattura originale emessa dal fornitore estero; O l'imponibile e l'imposta vanno indicati come risultanti nella fattura ricevuta.

Verifica esistenza partita IVA acquirente / committente italiano

Come sopra accennato, in sede di controllo, nell'ambito dei dati anagrafici del destinatario della fattura (acquirente / committente), in caso di indicazione della partita IVA di quest'ultimo, il Sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria di tale numero quale partita IVA (non quale codice fiscale come previsto in

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

precedenza). Conseguentemente, **da ora in poi**, se il numero indicato non risulta presente tra le partite IVA registrate in Anagrafe Tributaria, **il file fattura viene scartato con codice errore "00305"**.

BOLLETTE DOGANALI: COME SCARICARE IL PROSPETTO DI RIEPILOGO PER DETRARRE L'IVA

A seguito dell'introduzione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione, si ricorda che a decorrere dal 9 giugno 2022 l'Agenzia delle dogane ha previsto la soppressione della bolletta doganale cartacea e la generazione del "Prospetto di riepilogo ai fini contabili" che gli operatori economici devono scaricare dall'area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva.

Nella presente circolare riportiamo la procedura da seguire per poter scaricare il prospetto di riepilogo.

Occorre dapprima ricordare che le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto: devono essere registrate nel registro Iva acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione e quindi al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno della sua ricezione.

Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione occorre dunque che sia verificata la duplice condizione:

- possesso della bolletta doganale;
- annotazione nel registro Iva acquisti.

Non è tuttavia più previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo.

Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle "bollette" di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata all'importazione, l'Agenzia delle dogane e monopoli **ha messo a disposizione del contribuente un prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale**.

Il modello è condiviso con l'Agenzia delle entrate e definito con la determinazione direttoriale prot. n. 234367 del 3 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote.

Il prospetto di riepilogo ai fini contabili, in considerazione della circolare n. 22/D/2022, viene generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci e tiene conto del fatto che le merci siano state svincolate per intera dichiarazione o per articoli e anche delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa. Operativamente, è possibile accedere e scaricare il "Prospetto di riepilogo ai fini contabili" attraverso l'applicazione "Gestione documenti – Dichiarazioni doganali".

N.B. Per effettuare l'accesso al portale è necessario preventivamente aver aderito all'utilizzo dei servizi telematici doganali. L'istanza di adesione, da inviare tramite pec all'Agenzia doganale di competenza, deve essere predisposta accedendo al seguente *link*:

<http://stdru.adm.gov.it/SchedaWeb/RegistrareUtenteServlet?UC=4&SC=1&ST=1>

Nel dettaglio, si dovrà procedere come segue:

1. Effettuare l'accesso alla sezione "Mio profilo" nel portale dell'Agenzia delle dogane.

Il servizio consente all'utente di gestire le autorizzazioni ai servizi on-line mediante il Modello Autorizzativo Unico (MAU) e l'eventuale nomina, istruzione provvisoria, del gestore che, su delega dell'operatore economico/azienda, può attribuire le autorizzazioni ai vari servizi a più persone fisiche secondo le necessità operative.

Si ricorda, infatti, che la normativa nazionale obbliga a individuare univocamente la persona fisica che accede ai servizi e ad accertare che ne abbia titolo in forza del ruolo che svolge o direttamente o a seguito del conferimento di una delega.

Si accede alle funzionalità del MAU selezionando la sezione "Mio Profilo" nell'ambito dell'area riservata del Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli www.nom.gov.it (PUEM).


E' on-line la nuova versione del Mio profilo rinnovato nella grafica nell'ottica della semplificazione e dell'usabilità.

[Accedi al servizio](#)


SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

- Chiedere l'autorizzazione ad accedere in qualità di "Importatore" tramite l'apposita procedura. Accedere al menù "Autorizzazioni" / "Richiedi autorizzazioni" e selezionare il servizio "Consultazione dei prospetti – Documenti delle dichiarazioni doganali" della lista "Autorizzazioni nazionali".



- Accedere alla pagina "Le mie autorizzazioni" e scegliere il servizio per cui l'importatore è stato autorizzato.



SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

4. Procedere con il tasto "+" per indicare il soggetto incaricato/delegato alla consultazione del documento, inserendo il relativo codice fiscale e la tipologia di delega che è stata conferita. Si noti che l'operatore deve confermare l'inserimento con il tasto "Aggiungi" e, infine, "Delega".

La mia scrivania Area personale Nomina gestore Autorizzazioni

Ti trovi in: Autorizzazioni / Le mie autorizzazioni / Delega autorizzazione

Autorizzazioni

Richiedi autorizzazioni
Le mie autorizzazioni
Delega autorizzazione
Autorizzazioni Delegate

Delega Autorizzazione

[Torna indietro](#)

CONSULTAZIONE DEI PROSPETTI-DOCUMENTI DELLE DICHIARAZIONI DOGANALI dlr_fe_dog_lettore

Aggiungi Delegato

Delegato da:

Codice fiscale delegato: *

Tipo delega: **+ Aggiungi**

Delegati da aggiungere

Codice fiscale	Tipo delega
<input type="text" value="01234567890123456789"/>	Mandato

Delega

Terminata la procedura di autorizzazione e indicazione del soggetto delegato, quest'ultimo potrà visionare il Prospetto di riepilogo ai fini contabili accedendo all'area riservata del Portale Agenzia delle dogane e monopoli (con SPID/CNS/CIE), scegliendo la sezione "Interattivi"/"Dogane"/"Gestione documenti - dichiarazioni doganali".

Chi siamo Pubblicazioni ed Eventi Servizi digitali Laboratori chimici Oltre Frontiera Videoprocessi ADM

Accise Dogane Monopoli

SERVIZI DIGITALI

ARCA RISERVATA

Interattivi

Dogana

Accise

Giocchi

E.D.I.

Per i dipendenti

Home / Servizi digitali / Area riservata / Interattivi / Dogane

Dogane



- [Consultazione dei prospetti di salute](#)
- [Consultazione manifesti intero anno MM](#)
- [Gestione documenti - Casella doganale](#)
- **[Gestione documenti - Dichiarazioni doganali](#)**
- [Gestione documenti - Manifesti](#)
- [Ricerca edizionacontainer](#)

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione
MRN: ver.

Generato il

Ufficio	Data svincolo		 
	Data dichiarazione	Data accettazione	
Importo totale fatturato	Tasso di cambio	Totale articoli	
Riepilogo relative a tutti gli articoli			
Elenco articoli:			
Sono presenti articoli non svincolati			

Rappresentante	Rappresentante fiscale	Importatore
Elenco fatture		
Condizioni di Consegna		

Liquidazione dazi		Totale dazi
-------------------	--	-------------

Liquidazione tributi nazionali	Aliquota	Importo	Totale tributi
Codice Tributo Imponibile			

Liquidazione IVA	Aliquota	Importo	Totale IVA
Codice Tributo Imponibile			

lettera di intento numero :

LA RIFORMA DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 – art. 8, 9, 17 e 18,

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Riforma fiscale, sulla G.U. 12.1.2024, n. 9 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 1/2024, c.d. "Decreto Semplificazioni adempimenti tributari", in vigore dal 13.1.2024.

Tra le misure previste si evidenzia l'introduzione di norme finalizzate a semplificare gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze dei pagamenti. In particolare, le novità riguardano:

- la modifica della scadenza dei versamenti rateali;
- la modifica della soglia dei versamenti minimi IVA / ritenute alla fonte;
- l'addebito in conto di versamenti con scadenze future (I24);
- il pagamento delle somme dovute con mod. F24 anche tramite PagoPA.

Scadenza versamenti rateali

L'art. 8 del Decreto in esame modifica le modalità / termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo / acconto delle imposte.

A seguito delle modifiche apportate ad opera del comma 1, lett. a) del citato art. 8 è prevista:

- l'eliminazione dell'opzione da parte del contribuente in sede di dichiarazione periodica, riconoscendo così il comportamento concludente attuato in sede di versamento;
- l'estensione dal 30.11 al 16.12 del termine per "completare" il pagamento rateale. Come desumibile dalla Relazione Tecnica al Decreto in esame, la nuova disposizione riconosce al contribuente un'ulteriore rata in cui ripartire l'onere fiscale.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Inoltre, in base al comma 4 del citato art. 20, i versamenti rateali sono effettuati entro:

- il 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA;
- la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

Ora, a seguito delle modifiche apportate ad opera del comma 1, lett. b) del citato art. 8, con l'intento di unificare i termini di versamento rateale, è previsto che per entrambe le categorie di soggetti i versamenti rateali devono essere effettuati entro il 16 di ciascun mese.

N.B. Le predette novità sono applicabili a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (mod. REDDITI / IRAP 2024). L'allungamento della rateizzazione trova applicazione anche per il versamento del saldo IVA 2023 (mod. IVA 2024).

Soglia versamenti minimi IVA / ritenute alla fonte

L'art. 9 del Decreto in esame modifica:

- la disciplina dei versamenti minimi IVA / ritenute alla fonte, modificando la soglia all'interno della quale è possibile rinviare il versamento al periodo successivo;
- il calendario del versamento delle ritenute alla fonte sui corrispettivi dovuti dai condomini agli appaltatori.

Modifica versamenti IVA

I commi 1 e 2 del citato art. 9, modificando gli artt. 1, comma 4, DPR n. 100/98 e 7, DPR n. 542/99:

- prevedono l'aumento da Lire 50.000 (€ 25,82) a € 100 del limite al di sotto del quale è possibile rinviare il versamento IVA mensile / trimestrale al periodo successivo;
- specificano che tale versamento va effettuato comunque entro il 16.12 dello stesso anno (tale previsione è collegabile al fatto di assicurare un gettito all'Erario per l'anno di "competenza").

Di conseguenza, come evidenziato nella Relazione Illustrativa al Decreto in esame, i versamenti relativi:

- ai mesi da gennaio a novembre (contribuenti mensili);
- ai primi 3 trimestri (contribuenti trimestrali);

di ammontare non superiore a € 100, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno.

N.B. Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche IVA relative al 2024

N.B. Il nuovo limite non trova applicazione per il versamento dell'acconto IVA (importo minimo € 103,29) e per il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale (importo superiore a € 10).

Modifica versamenti ritenute alla fonte

Il comma 4 del citato art. 9 prevede, con riferimento alle ritenute alla fonte relative alle seguenti categorie reddituali:

- redditi di lavoro autonomo / altri redditi di cui all'art. 25, DPR n. 600/73;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari di cui all'art. 25-bis, DPR n. 600/73;

di importo non superiore a € 100, che il versamento è effettuato:

- insieme a quello relativo al mese successivo;

e

- comunque entro il 16.12 dello stesso anno (come sopra evidenziato per l'IVA, tale previsione è collegabile al fatto di assicurare un gettito all'Erario per l'anno di "competenza").

N.B. Il versamento delle ritenute operate a dicembre va effettuato entro il 16.1.

Come precisato nella citata Relazione Illustrativa le predette novità consentono di ridurre la frequenza dei pagamenti, rinviando quelli di importo poco significativo e quindi "semplifica" gli adempimenti dei contribuenti / sostituti d'imposta.

N.B. La predetta novità è applicabile ai compensi / provvigioni corrisposti a decorrere dall'1.1.2024.

Addebito in conto versamenti con scadenze future (I24)

L'art. 17 del Decreto in esame prevede che in presenza di versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte / contributi / altre somme tramite il mod. F24 (ad esempio, la rateazione dei versamenti in autotassazione / il pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), è possibile inviare in unica soluzione tutti i mod. F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto. In particolare, con il nuovo servizio, denominato "I24", l'addebito è effettuato su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Come desumibile dalla citata Relazione Illustrativa, alle singole scadenze l'Agenzia procede all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

l'addebito sul c/c indicato e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni con i prestatori di servizi di pagamento.

Pagamento somme dovute con Mod. 24 mediante PAGOPA

L'art. 18 del Decreto in esame prevede che, per i versamenti di imposte / contributi / altre somme mediante il mod. F24, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA. Le modalità applicative della predetta disposizione sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sentito il MEF. Come desumibile dalla citata Relazione Illustrativa, la nuova disposizione riguarda, ad esempio, il pagamento di deleghe conferite in via telematica all'Agenzia delle Entrate, ovvero il pagamento di importi predeterminati mediante avviso. Un'analogha previsione era già contenuta nell'art. 5, comma 2-quater, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), ora soppressa

Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL